

# TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 161 - Campo di applicazione**

1. Il [presente Titolo](#) stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

*2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.*

### **Articolo 162 - Definizioni**

1. Ai fini del [presente Titolo](#) si intende per:

- a) *segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di sicurezza"*: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) *segnale di divieto*: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) *segnale di avvertimento*: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) *segnale di prescrizione*: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) *segnale di salvataggio o di soccorso*: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f) *segnale di informazione*: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle [lettere da b\) ad e\)](#);
- g) *cartello*: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) *cartello supplementare*: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla [lettera g\)](#) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) *colore di sicurezza*: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) *simbolo o pittogramma*: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) *segnale luminoso*: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) *segnale acustico*: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o) *comunicazione verbale*: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p) *segnale gestuale*: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

*Richiami all'Art. 162:*

- [ALL. XXIV, punto 1.3](#)

### **Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro**

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'[articolo 28](#), risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati [da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII](#).

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati [da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII](#), il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'[ALLEGATO XXVIII](#).

Sanzioni  
Penali

**Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

- [Art. 163](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [[Art. 165, co. 1, lett. a\)](#)] – Vedere anche [art. 165 co.2](#)

**Articolo 164 - Informazione e formazione**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Sanzioni  
Penali

**Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

- [Art. 164](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 [[Art. 165, co. 1, lett. b\)](#)] – Vedere anche [art. 165 co.2](#)

**CAPO II - SANZIONI**

**Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'[articolo 163](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'[articolo 164](#).

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati [XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12](#), [XXV, punti 1, 2 e 3](#), [XXVI](#), per l'intero, [XXVII](#), per l'intero, [XXVIII, punti 1 e 2](#), [XXIX, punti 1 e 2](#), [XXX, punti 1 e 2](#), [XXXI, punti 1 e 2](#), e [XXXII, punti 1, 2 e 3](#) è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal [comma 1, lettera a\)](#). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

**Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)**

Articolo abrogato dall'art. 92 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106